

**Legge federale  
sul commercio elettronico  
(revisioni parziali del Codice delle obbligazioni  
e della legge federale contro la  
concorrenza sleale)  
(Progetto per la consultazione)**

**Progetto**

**Gennaio 2001**

**Legge federale  
sul commercio elettronico (revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e  
della legge federale contro la concorrenza sleale)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 96 capoverso 2 lettera b, 97 e 122 capoverso 1 Cost.,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

**Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:**

**1. Codice delle obbligazioni<sup>2</sup>**

*art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono o di un mezzo di comunicazione elettronico che rende possibile il dialogo, il contratto si intende concluso tra presenti.

*Art. 6a cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> I capoversi 1 – 4 si applicano per analogia ai servizi non ordinati.

*Art. 7 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'invio o la pubblicazione di tariffe, prezzi correnti e simili, segnatamente per via elettronica, non costituisce di per sé una proposta.

<sup>3</sup> Per contro vale di regola come proposta la presentazione, in particolare per via elettronica, di merci o servizi personalizzati con indicazione dei prezzi.

---

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 220

*Art. 13 cpv. 2*

Abrogato

*Art. 40a*

H. Contratti a domicilio e contratti a distanza

I. Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Gli articoli 40b - 40h sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale.

<sup>2</sup> Essi non sono applicabili ai contratti:

- a. in cui la prestazione del cliente non supera 100 franchi;
- b. concernenti servizi finanziari, in particolare ai contratti d'assicurazione;
- c. concernenti beni confezionati su misura o che, per loro natura, non possono essere rispediti al mittente oppure che si deteriorano rapidamente;
- d. concernenti servizi chiaramente personalizzati;
- e. concernenti scommesse e lotterie.

<sup>3</sup> Nel caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo di cui al capoverso 2 lettera a.

*Art. 40b*

II. Definizioni

1. Contratti a domicilio

<sup>1</sup> Sono considerati contratti a domicilio i contratti in cui al cliente è fatta un'offerta, senza che abbia egli stesso promosso le trattative:

- a. sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;
- b. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
- c. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analoga occasione.

<sup>2</sup> Non sono considerati contratti a domicilio i contratti in cui il cliente ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

*Art. 40c*

2. Contratti a distanza

<sup>1</sup> Sono considerati contratti a distanza i contratti conclusi senza la presenza fisica e simultanea delle parti e per i quali, nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato, l'offerente impieghi esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza.

<sup>2</sup> Non sono considerati contratti a distanza:

- a. le vendite all'asta;
- b. i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- c. i contratti conclusi con gli operatori di impianti di telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici.

*Art. 40d*

III. Obbligo d'informare

<sup>1</sup> L'offerente deve comunicare al cliente le seguenti informazioni:

- a. il suo nome e il suo indirizzo;
- b. il prezzo del bene o del servizio in franchi svizzeri;
- c. l'ammontare degli emolumenti e delle spese a carico del cliente;
- d. il termine di consegna.

<sup>2</sup> Egli deve inoltre informare il cliente in merito all'esistenza del diritto di revoca nonché alla forma e il termine per l'esercizio di tale diritto.

<sup>3</sup> Tali informazioni vanno comunicate al cliente in forma cartacea o per via elettronica. Esse devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

- Art. 40e*
- IV. Diritto di revoca
1. Principio
- <sup>1</sup> Il cliente può revocare la sua proposta o la sua dichiarazione di accettazione comunicandola all'offerente, per scritto o per via elettronica, entro sette giorni.
- <sup>2</sup> Il termine di revoca decorre dal momento in cui il cliente:
- a. ha proposto o accettato il contratto e
  - b. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.
- <sup>3</sup> La prova della revoca incombe al cliente, quella del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 40d incombe all'offerente.
- <sup>4</sup> Il termine è osservato se la comunicazione è consegnata alla posta o inviata per via elettronica il settimo giorno.
- Art 40f*
2. Eccezioni
- Non è dato il diritto di revoca per i contratti:
- a. concernenti servizi forniti prima dello scadere del termine di revoca previa esplicita rinuncia del cliente all'esercizio del diritto di revoca o che hanno dovuto essere forniti prima dello scadere di tale termine;
  - b. concernenti registrazioni audio e video o software informatici che sono stati dissigillati dal cliente, che possono essere scaricati o ai quali il cliente ha accesso.
- Art. 40g*
- V. Conseguenze
- <sup>1</sup> Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
- <sup>2</sup> Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato.
- <sup>3</sup> Il cliente deve rimborsare all'offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).
- <sup>4</sup> Il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità.
- <sup>5</sup> In caso di revoca di un contratto a distanza, le spese di spedizione del bene al mittente sono tuttavia a carico del cliente.
- Art. 40h*
- VI. Effetti nei confronti di terzi
- Il cliente può far valere il diritto di revoca nei confronti di un terzo che

ha finanziato il pagamento del bene o del servizio, in particolare nei confronti di chi ha emesso una carta di credito o di cliente.

*Art. 74 cpv. 2 n. 4 (nuovo)*

<sup>2</sup> In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme:

4. nel caso di un contratto a distanza ai sensi dell'articolo 40c, l'obbligazione dell'offerente dev'essere adempiuta al domicilio del cliente al momento della conclusione del contratto.

*Art. 107 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> In caso di contratti a distanza ai sensi dell'articolo 40c, si presume che il cliente abbia rinunciato all'adempimento.

*Art. 197 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Il venditore che ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale risponde anche delle qualità promesse dal produttore o dal suo rappresentante nell'ambito di dichiarazioni pubbliche, segnatamente nella pubblicità o nell'etichettatura, a meno che non provi che non era o non poteva essere a conoscenza di tali dichiarazioni oppure che le ha rettificate.

Esclusione  
della garanzia

*Art. 199*

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia se:

- a. il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa;
- b. il patto è stato stipulato nel contesto di un contratto concluso con un venditore che ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale e concernente una cosa mobile destinata all'uso personale o familiare del compratore.

*Art. 201 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene notizia entro un congruo termine.

<sup>3</sup> Ove tali difetti si scoprono più tardi, dev'esserne data notizia entro un congruo termine, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.

6. Procedura  
nella vendita a  
distanza

*Art. 204*

<sup>1</sup> Nei contratti fra commercianti, se la cosa che si pretende difettosa è spedita da altro luogo e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz'altro al venditore.

<sup>2</sup> Il compratore deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento.

<sup>3</sup> Ove vi sia pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l'interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui essa si trova, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.

*Art. 205, titolo marginale, cpv. 1 e 4 (nuovi)*

7. Oggetto  
dell'azione di  
garanzia  
a. Azione  
redibitoria,  
estimatoria e di  
riparazione

<sup>1</sup> Quando sia dovuta la garanzia per i difetti della cosa, il compratore ha la scelta di:

- a. chiedere coll'azione redibitoria la risoluzione della vendita;
- b. chiedere coll'azione estimatoria il risarcimento per il minor valore della cosa o
- c. chiedere la riparazione della cosa, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

<sup>4</sup> Se il venditore effettua la riparazione in modo imperfetto, tardivamente o non la effettua affatto, il compratore può rinunciare alla cosa e avvalersi degli altri diritti di cui al capoverso 1.

b. Consegna di  
altre cose

*Art. 206*

<sup>1</sup> Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dei diritti di cui all'articolo 205 o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.

<sup>2</sup> Quando le cose non siano state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può consegnargli immediatamente cose dello stesso genere scevre di difetti.

*Art. 208 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull'evizione totale, le spese di causa e i disborsi.

<sup>3</sup> abrogato

*Art. 209a (nuovo)*

8<sup>bis</sup>.  
Risarcimento  
dei danni

<sup>1</sup> Il venditore è tenuto a risarcire il compratore dei danni direttamente cagionati a quest'ultimo con la consegna della merce difettosa.

<sup>2</sup> Il venditore è inoltre obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

*Art. 210*

9. Prescrizione

<sup>1</sup> Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso di due anni dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.

<sup>2</sup> Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro due anni dalla consegna, fu fatta al venditore la notificazione prescritta.

<sup>3</sup> Il venditore non può invocare la prescrizione di due anni, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.

## 2. Legge federale del 19 dicembre 1986<sup>3</sup> contro la concorrenza sleale:

*Art. 3 lett. b<sup>bis</sup> (nuovo)*

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

b<sup>bis</sup>. offre merci, opere o prestazioni a distanza, segnatamente nel commercio elettronico, omettendo di indicare in modo chiaro e completo la sua identità, sede o domicilio, l'indirizzo, le qualità principali dei prodotti offerti, il loro prezzo, tutte le spese a carico del cliente o le condizioni di pagamento;

---

<sup>3</sup> RS 241

*Art. 6a Inosservanza di obblighi d'informazione particolari nell'ambito del commercio elettronico (nuovo)*

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre merci, opere o prestazioni nell'ambito del commercio elettronico, omettendo di:

- a. indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo al quale può essere contattato, compreso quello della posta elettronica;
- b. menzionare le differenti fasi tecniche che portano alla conclusione del contratto;
- c. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati grazie ai quali il cliente può riconoscere e correggere, prima che l'ordinazione sia definitiva, errori d'immissione dei dati.

*Art. 23 primo periodo*

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 6a è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. ...

**II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.